

REPERTORIO N. 63.244

RACCOLTA N. 19.577

===== **VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE** =====

===== **(IN ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO** =====

===== **E DI REGISTRO)** =====

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, =====

- in Stazzema (LU), via Don Innocenzo Lazzeri, civico numero 23; ==

- alle ore dieci e minuti dieci. =====

- Avanti a me, dottor Marzio Villari, notaio in Seravezza, iscritto al ruolo del distretto notarile di Lucca, =====

===== - e' comparsa la signora: - =====

Belloni Elisabetta, nata in Stazzema (LU) il giorno cinque maggio mil-
lenovecentocinquantasei, con domicilio anche fiscale in Pietrasanta
(LU), via Provinciale Vallecchia, civico numero 70, Codice Fiscale:
BLL LBT 56E45 I942Y, =====

- in qualità di Vice - Presidente del Consiglio Direttivo della "**Associa-
zione di Pubblica Assistenza di Stazzema**", con sede in Stazzema
(LU), presso la Casa Comunale, Codice Fiscale: 94003580464, iscrit-
ta al Registro Regionale del Volontariato con decreto n. 3/XIV D1 del
13 febbraio 1997; =====

- il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi ri-
chiede di ricevere il presente atto, e a tal scopo mi dichiara che sono
qui convenuti i soci della predetta associazione, per costituirsi in as-
semblea, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appres-
so, e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa. =====

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue: =====

Assume la presidenza dell'assemblea il richiedente, il quale constata
e da atto: =====

- che sono presenti numero sei associati, come risulta dal foglio pre-
senze che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al pre-
sente atto sotto la lettera "**A**"; =====

- che dell'organo amministrativo sono presenti i signori: =====

- Belloni Elisabetta, Leonardi Massimo, Panesi Antonio, Neri Luca,
Verona Daniele, Pelagatti Alessandro, Consiglieri; =====

- che la prima convocazione è andata deserta e, pertanto, si delibera
in seconda convocazione; =====

- che perciò la presente assemblea è validamente costituita, e atta a
deliberare sul seguente =====

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

1) Variazione dello Statuto; =====

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2019; =====

3) Approvazione del bilancio di previsione 2020; =====

4) Varie ed eventuali. =====

- Il Presidente, presa la parola, comunica all'assemblea che si proce-
derà con separata verbalizzazione a discutere gli argomenti di cui ai
punti 2, 3 e 4, essendo limitato l'intervento del notaio ai soli argomen-
ti che riguardano il punto 1. =====

Il Presidente, pertanto, illustra all'assemblea le principali modifiche
da apportare allo statuto, al fine di adeguarlo alla normativa sugli Enti
del Terzo Settore. =====

Registrato a Viareggio
il 29/10/2020
al n. 4738
serie 1T
Esatti Euro 0,00

In particolare, il Presidente, anche alla luce della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 28 dicembre 2018, chiarisce ai presenti che il nuovo statuto entrerà in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art.104 comma 2 del D. Lgs 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro. =====

- Dopo breve discussione, e non avendo più nessuno chiesto la parola, pone in votazione il predetto ordine del giorno, e le modifiche allo statuto sociale strumentali al presente. =====

- L'assemblea, pertanto, e con il voto favorevole degli intervenuti, all'unanimità =====

===== **DELIBERA** =====

1) di approvare il nuovo testo aggiornato dello Statuto che sostituisce in ogni caso integralmente il precedente e che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**; =====

2) di prendere pertanto, atto che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art.104 comma 2 del D. Lgs 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro; =====

3) di conferire all'organo amministrativo il mandato ad eseguire le delibere sopra assunte, a darne la relativa pubblicità presso tutte le Autorità e Registri competenti ad apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che possano rendersi necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.u.n.t.s.) e ove necessario, a fare richiesta al notaio per procedere ai controlli di cui all'art. 22 del Codice degli Enti del Terzo Settore ed al successivo deposito al R.u.n.t.s. =====

Il Presidente, non avendo più nessuno chiesto la parola, dichiara sciolta l'assemblea, relativamente alla presente verbalizzazione, proseguendo per gli altri argomenti in forma semplificata. =

===== **AGEVOLAZIONI FISCALI** =====

Ai sensi dell'articolo 82 della legge 03 luglio 2017, n. 117, si chiedono le agevolazioni previste per il presente atto di adeguamento alla normativa in materia e, pertanto, la esenzione dall'imposta di registro e dell'imposta di bollo. =====

===== **NORMATIVE SPECIALI** =====

Il predetto comparente, da me Notaio richiesto, dichiara sotto la propria personale responsabilità di consentire, avendo ricevuto idonea informativa dallo studio notarile, al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e

provvedimenti collegati, al fine della esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto, e ad ogni altra attività che rientri nello svolgimento della pubblica funzione notarile. =====

Chiuso alle ore dieci e minuti cinquanta. =====

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli uno, per facciate tre sin qui, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla parte che lo approva. Sottoscritto alle ore dieci e minuti cinquanta. =====

Firmato: =====

Belloni Elisabetta n.n. =====

Marzio Villari Notaio - sigillo. =====



ALLEGATO 4 AL N° 19577 DI RACCOLTA

Anno di Fondazione 1996

Prot. N. _____ del _____

OGGETTO

Foglio Presenze Assemblea Straordinaria

Cognome e nome	Firma
BELCONI ELISABETTA	Belconi Elisabetta
LEONARDI MASSIMO	[Signature]
PENICATI ALESSANDRO	[Signature]
NERI LUCA	[Signature]
VERONA DANIELE	[Signature]
ANTONIO PANERI	Antonio Paneri

Stazzema 24.10.2020

Belconi Elisabetta
Firma del Presidente

[Signature]
Firma del Segretario



O.N.L.U.S.

Via Don lazzeri, 23 - 55040 PONTETAZZEMESE (LU) - Tel: 0584 770023 - 775018
p.a.stazzema@libero.it - www.pastazzema.it - P. Iva e C. F. 94003580464 - Iscr. Albo Reg. Vol. 3XIVD1 del 13.02.1997

===== **ALLEGATO "B" AL N. 19.577 DI RACCOLTA** =====

===== **STATUTO** =====

===== **Titolo I – Profili generali** =====

===== **Art. 1 – Denominazione, sede e emblema** =====

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Stazzema organizzazione di volontariato" con sede in Pontestazzemese, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione". L'emblema dell'Associazione è costituito stemma raffigurante il Monte Pania della Croce, in bianco e nero, su sfondo blu con scritta Pubblica Assistenza Stazzema in verde. =====

===== **Art. 2– Principi associativi fondamentali** =====

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. =====

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. =====

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. =====

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione. =====

===== **Art. 3 Scopi associativi** =====

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone. =====

L'Associazione assume, in particolare, il compito di: =====

a) promuovere ed organizzare iniziative volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale; =====

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà; =====

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività; =====

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva delle persone; =====

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e delle attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale della persona e della collettività; =====

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e cultu-

rali; =====

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto. =====

===== Art. 4 Attività =====

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale: =====

a. Interventi e prestazioni sanitarie; =====

b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza; =====

c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza; =====

d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali; =====

e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; =====

f. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====

g. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; =====

h. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; =====

i. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale; =====

j. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; =====

k. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale; =====

l. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata; =====

m. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; =====

n. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia; =====

o. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali. ==

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore. =====

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. =====

===== Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito =====

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. =====

Al volontario sono rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei modi e nei limiti definiti dalla normativa vigente per le associazioni di volontariato. ===

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato. =====

===== Titolo II – Soci =====

===== Art. 6 Requisiti =====

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento. =====

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio e compilare la scheda di adesione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. =====

Sulla domanda di adesione si pronuncia, motivando il solo rifiuto, il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla sua presentazione. =====

L'ammissione dell'associato verrà annotata nell'apposito libro. =====

L'eventuale rifiuto della domanda può essere impugnato dal richiedente con ricorso motivato all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione del rifiuto stesso. L'Assemblea delibererà in merito nella prima riunione utile. =====

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. =====

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. =====

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione. =====

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lu-

cro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 16 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. =====

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. =====

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo. =====

===== Art. 7 Diritti =====

I soci hanno diritto di: =====

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; =====
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; =====
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto; =====
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa. =====

===== Art. 8 Doveri =====

I soci sono tenuti a: =====

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; =====
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione; =====
- c) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. =====

===== Art. 9 Incompatibilità =====

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione. =====

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma. =====

===== Art. 10 – Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde: =====

- a) per decadenza; =====
- b) per esclusione; =====
- c) per recesso. =====

a) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9. =====

b) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. =====

c) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. =====

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ra-

gioni difensive. =====

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), il socio può ricorrere all'Assemblea entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. ===

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. =====

=== Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione ===

===== 11 Scritture contabili e bilancio =====

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. ===

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. =====

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto. =====

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 ultimo comma dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa. =====

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. =====

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce. =====

===== Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate =====

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. =====

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite: =====

a. da contributi di privati; =====

b. da rimborsi derivanti da convenzioni; =====

c. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; =====

d. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni; =====

e. da rendite patrimoniali e finanziarie; =====

f. da attività di raccolta fondi; =====

g. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; =====

h. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione; =====

i. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande; =====

j. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione; =====

k. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali. =====

===== Art. 13 – Patrimonio =====

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art.12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore. ===

===== Titolo IV – Organi associativi =====

===== Art. 14 Organi =====

Sono organi dell'Associazione: =====

a. l'Assemblea dei soci; =====

b. il Consiglio direttivo; =====

c. il Presidente; =====

d. il Revisore dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nei caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore. =====

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione. =====

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del revisore dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

===== Art. 15 Assemblea =====

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. =====

Essa è costituita dai soci dell'Associazione. =====

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. =====

===== Art. 16 Convocazione =====

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. =====

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede. =====

===== Art. 17 – Tempi e scopi della convocazione =====

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. =====

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. =====

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. =====

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. =====

===== Art. 18 – Quorum costitutivi =====

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. ==

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di un numero di soci aventi diritto al voto pari ad almeno due volte il numero dei consiglieri eletti più uno. =====

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. =====

===== Art. 19 Adempimenti =====

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente, un segretario e due scrutatori. =====

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro. =====

===== Art. 20 – Validità delle deliberazioni =====

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. =====

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. =====

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. =====

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. =====

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto presenti all'assemblea. =====

===== Art. 21 – Intervento e rappresentanza =====

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea. Non è ammesso il voto per delega. =====

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. =====

Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. =====

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola. =====

===== Art. 22 – Competenze =====

1. L'assemblea ordinaria: =====

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo. Qualora la legge lo preveda approva anche il Bilancio Sociale; =====

- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo; =====
- c. definisce le linee programmatiche della Associazione; =====
- d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche; =====
- e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche; =====
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione; =====
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; =====
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge; =====
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative; =====
- j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione; =====
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. =====

2. L'assemblea straordinaria delibera: =====

- a. sulle modifiche dello statuto sociale; =====
- b. sulla variazione della sede legale; =====
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; =====
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38. =====

===== Art. 23 – Consiglio direttivo =====

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 13 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione. =====

2. Il consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile. =====

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, uno o due vicepresidenti che sostituiscono il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere. Può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione. =====

4. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. =====

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. =====

6. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere,

entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. =====

7. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro. =====

===== Art. 24 – Quorum costitutivi e voto =====

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. =====

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. ===

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse. =====

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante). =====

===== Art. 25 Competenze =====

Il Consiglio direttivo: =====

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 22; =====

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea; =====

c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; =====

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas; =====

e. delibera sulla esclusione degli associati; =====

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio; =====

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; =====

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni; =====

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione. =====

===== Art. 26 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi =====

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. =====

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. =====

La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. ==

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea. =====

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presi-

dente e del revisore dei conti. =====

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi. =====

===== Art. 27 Presidente =====

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. =====

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al/ai vicepresidente/i o ad altro componente del consiglio stesso. =====

===== Art. 28 Revisore dei Conti =====

Il Revisore dei conti, nel caso in cui la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore, opera quale organo di controllo interno. =

Almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. =====

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci. =====

===== Art. 29 Libri sociali obbligatori =====

L'associazione deve tenere: =====

a. il libro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale; =====

b. il libro degli associati; =====

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; =====

d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi. =====

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato. =====

===== Art. 30 Regolamenti =====

1. Il regolamento generale: =====

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo; =====

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali; =====

c. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto. =====

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi. =====

===== Art. 31 – Scioglimento dell'Associazione =====

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. =====

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale o ad altre associazioni del terzo settore con preferenza operanti nel territorio in cui ha operato l'associazione che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta. =====

===== Art. 32 Rinvio =====

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia. =====

Stazzema, lì ventiquattro ottobre duemilaventi. =====

Firmato: =====

Belloni Elisabetta n.n. =====

Marzio Villari Notaio - sigillo. =====

	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE	
	AD ORIGINALE ANALOGICO	
	Eseguita ai sensi degli artt. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913	
	n. 89 (come introdotto dall'art. 1, Decreto Legislativo 2 lu-	
	glio 2010, n. 110) e 23, Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.	
	82.	
	Certifico io sottoscritto Dr. Manuele Stella, Notaio residen-	
	te in Lucca, Coadiutore del Dr. Marzio Villari, Notaio in Se-	
	ravezza con studio in Via Don Minzoni, 175, iscritto al Ruolo	
	del Distretto Notarile di Lucca, tale nominato con provvedi-	
	mento del Presidente del Consiglio Notarile di Lucca in data	
	02 novembre 2020, mediante apposizione al presente file della	
	firma digitale, che la presente copia, composta di 16 pagine	
	su numero 8 fogli e contenuta in un supporto informatico, è	
	conforme al documento originale analogico ai rogiti del Nota-	
	io Marzio Villari, sottoscritto a norma di legge.	
	Ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 23, comma 1, d. lgs 7	
	marzo 2005 n. 82 la presente copia di documento cartaceo,	
	formata su supporto informatico, sostituisce, ad ogni effetto	
	di legge, l'originale da cui è tratta e pertanto esonera dal-	
	la produzione e dalla esibizione dell'originale formato su	
	supporto cartaceo quando richiesta dalla legge.	
	Lucca, viale Europa, 797/C lì 04 novembre 2020	
	File firmato digitalmente dal Notaio Manuele Stella.	